

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2463)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, Affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 23 gennaio 1963 (V. Stampato n. 4215)*

**presentato dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo**

**(FOLCHI)**

**e dal Ministro del Tesoro**

**(TREMELLONI)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 23 gennaio 1963*

**Modifiche alle norme concernenti provvidenze  
in favore della cinematografia**

### DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Fino alla data di entrata in vigore di nuove norme regolanti le provvidenze per la cinematografia e comunque non oltre il 30 giugno 1964, continuano ad applicarsi — ad eccezione dell'articolo 29 — le disposizioni della legge 31 luglio 1956, n. 897, con le modificazioni ed aggiunte di cui alle leggi 22 dicembre 1959, n. 1097, e 22 dicembre 1960, n. 1565, salvo quanto concerne la percentuale del contributo statale ai film nazionali di lunghezza superiore ai 2.000 metri ammessi alla programmazione obbligatoria — compresi i film a disegni animati — che viene ridotta

al 15 per cento per i film presentati per il nulla osta di proiezione in pubblico dal 1° aprile 1963 al 30 giugno 1964.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-1963 si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio, per il finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.